

TI_GERICHTE 31.2021.3 vom 17. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2021.3

FR: TI_GERICHTE 31.2021.3 du 17 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 31.2021.3 del 17 marzo 2021

Volltext

Incarto n.31.2021.3

rg/sc

Lugano

17 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 novembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita:FA 1

considerato in fatto e in diritto

- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'auto-rità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 cpv. 4 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l'interessato rispettivamente il suo rappresentante ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d'azione (DTF 122 I 139, 115 Ia

12, 113 Ib 297;

- quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bisLPGAapplicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fe-de, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34, DTF 119 V 94; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017, STF 9C_823/2015 del 25 novembre 2015;
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame, la decisione impugnata ■ di cui l■interessato non poteva non attendersi l■intimazione ■ è stata spedita con invio raccomandato l■11 novembre 2020 ed è stata recapitata al destinatario (allo sportello postale), dopo avviso di ritiro del 12 novembre 2020, il 30 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii in doc. IV-2). Anche volendo considerare il 30 novembre 2020■e non, correttamente, il settimo giorno di giacenza dopo l■avviso di ritiro (il principio della notificazione fittizia di cui all■art. 38 cpv. 2bisLPGA si applica anche in caso di ritiro dopo il settimo giorno di giacenza; DTF 134 V 49, 127 I 31)■quale data di notifica della decisione, il termine di ricorso di 30 giorni veniva a scadere, considerata la sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio ex art. 38 cpv. 4 LPGA, il giorno di venerdì 15 gennaio 2021. Consegnato all■ufficio postale il 21 gennaio 2021 (cfr. busta d■impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;
- nulla ha per il resto addotto l■insorgente né dagli atti emergono elementi in merito ad eventuali impedimenti ■ di cui non neppure giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA ■ applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA ■ giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l■atto omesso;
- il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
- in applicazione dell■art. 83 Disposizione transitoria LPGA, al presente ricorso si applica il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 che non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
- nel caso concreto il ricorso è stato presentato il 21 gennaio 2021, ossia dopo l■entrata in vigore delle citate modifiche legislative. Devono di conseguenza essere di principio prelevate spese di procedura, la vertenza non avendo ad oggetto prestazioni assicurative;
- richiamato l■art. 29 cpv. 4 Lptca, le spese di procedura vengono fissate in fr. 200;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

- 1.- Il ricorso è irricevibile.
- 2.- Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
- 3.- Comunicazione agli interessati.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall'art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente
giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera
Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.